

Sezione forestale
Via Franco Zorzi 13
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 28 51
fax +41 91 814 28 59
e-mail dt-sf@ti.ch
web www.ti.ch/sf

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Divisione dell'ambiente

La Sezione forestale

richiamati:

- l'art. 28 cpv. 1 del Regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFo) del 22 ottobre 2002;
- gli artt. 4 e 20 della Legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 5 febbraio 1996;
- l'art. 4 del Regolamento sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti ed i danni della natura del 7 aprile 1998;
- l'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso di fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità dell'11 luglio 1990;
- la Risoluzione Governativa n° 1070 del 01 marzo 2023 con la quale veniva approvata la "Direttiva cantonale sugli incendi di bosco e sul picchetto forestale";

ribadita la necessità di prevenire gli incendi di bosco in modo efficiente e consentire ai pompieri di reagire prontamente in caso di evento;

valutato lo stato della vegetazione in relazione al rischio d'incendi boschivi e il probabile sviluppo nei prossimi giorni;

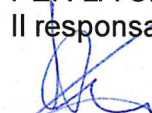
comunica che:

1. Oggi, giovedì 26 marzo 2026 alle ore 12.00, entra in vigore il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto.
2. La misura di cui al punto 1. si estende a tutti i tipi di fuoco all'aperto e a qualsiasi atto che possa causare un principio d'incendio di vegetazione.
3. I Municipi possono concedere deroghe sulla base dell'art. 2 del Decreto esecutivo concernente l'uso dei fuochi d'artificio e l'accensione di falò per le celebrazioni commemorative in periodo di siccità, sotto la loro responsabilità e informando tempestivamente la Sezione forestale della Divisione dell'ambiente, che si riserva, se necessario, il diritto di annullamento.
4. Il divieto è valido su tutto il territorio del Canton Ticino e, in accordo con le autorità forestali grigionesi, anche nel Moesano.
5. Il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto resta in vigore fino alla successiva comunicazione di revoca.
6. Eventuali responsabili devono rispondere ai costi per l'intervento dei pompieri e per i danni causati.

Decisione n. 741-2026.3018 del 26 marzo 2026

7. Le infrazioni alla legislazione forestale e alla legge sull'organizzazione della lotta contro gli incendi, gli inquinamenti e i danni della natura sono punite con multe fino a CHF 20'000.- in base al relativo regolamento.
8. Le indicazioni trasmesse per radio e televisione da MeteoSvizzera Locarno-Monti sono vincolanti.

PER LA SEZIONE FORESTALE
Il responsabile



Nicola Calanca